



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) NELLA FORMA "PUNTUALE". - ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trentanove con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 14 del 21/10/2020, convocato dal Sindaco con avvisi inoltrati via mail a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FARIELLO Maurizio - Presidente	Sì
2. PUTZULU Monica - Consigliere	Giust.
3. NEPOTE FUS Lorella Vittoria Rita - Consigliere	Sì
4. GHIBAUDO Enrico Michele - Consigliere	Sì
5. FRANCONI Margherita Maria - Consigliere	Sì
6. ROLLE Matteo - Consigliere	Sì
7. VOTTERO VIUTRELLA Danilo - Consigliere	Sì
8. BERGAGNA Loris - Consigliere	Sì
9. PELLIZZARI Mauro - Consigliere	Giust.
10. TURINETTI Tommaso - Consigliere	Sì
11. ROCCHIETTI Vittorio - Consigliere	Giust.
12. ARBEZZANO Maurizio Francesco - Consigliere	Sì
13. FRAND GENISOT Giuseppe - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FARIELLO Maurizio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signora LAPAGLIA Dott.ssa M. Margherita che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, accerta che i presenti:

- a) abbiano potuto visionare gli atti all'O.d.g.;
 - b) possano intervenire nella discussione in corso;
 - c) scambiare i documenti;
 - d) manifestare il voto;
- attraverso la piattaforma telematica denominata Google Meet.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
NELLA FORMA "PUNTUALE". - ESAME ED APPROVAZIONE.**

Sono personalmente presenti:

il Sindaco: Fariello Maurizio - Francone Margherita Maria (consigliere) e il Segretario Comunale M. Margherita Lapaglia

I Consiglieri: Nepote Fus Lorella Vittoria Rita - Ghibauda Enrico Michele - Rolle Matteo -. Vottero Viutrella Danilo - Bergagna Loris - Turinetti Tommaso - Rocchietti Vittorio - Arbezano Maurizio Francesco - Frand Genisot Giuseppe sono collegati in video conferenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare il comma 639 e ss.mm.ii., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014 della Tassa sui Rifiuti (TARI);

DATO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2020, a seguito dell'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), è rimasta in vigore la componente relativa alla TARI a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani avviati al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale

CONSIDERATO che l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della summenzionata legge, anche alla tassa sui rifiuti;

RICHIAMATI:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo...”*;
- il Decreto legge n. 41 del 22/03/2021 convertito con Legge n. 69 del 21/05/2021 all'art. 30 comma 5, che così recita: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare e conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.”*;
- il D. Lgs. n. 116/2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio, che ha modificato diverse disposizioni del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n.152/2006 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) ed in particolare l'art. 1, comma 9, del D. Lgs. n. 116/2020 che ha modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta nell'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che il suddetto decreto legislativo ha eliminato la definizione di rifiuto speciale assimilato all'urbano, togliendo pertanto ai comuni il potere di assimilare i rifiuti speciali agli urbani;

VERIFICATO CHE il comma 10 dell'art. 238 del Testo Unico Ambientale prevede *10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.*

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14/04/2014 ad oggetto: "Convenzione tra il Comune e il Consorzio Intercomunale Servizi per l'ambiente (C.I.S.A.) per l'effettuazione del servizio di gestione della tassa rifiuti – TARI (art. 1 commi dal 639 a 705 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, s.m.i.) - Esame ed approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19/05/2016 ad oggetto: "Subentro di "Servizi Intercomunali per l'Ambiente - SIA s.r.l." nella convenzione tra il Comune e il "Consorzio Intercomunale Servizi per l'ambiente - C.I.S.A." per l'effettuazione del servizio di gestione della tassa rifiuti - TARI (art. 1 commi dal 639 a 705 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.) - Presa d'atto";
- la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 36 del 21/12/2017 ad oggetto: "Convenzione tra il Comune e la società Servizi Intercomunali per l'Ambiente (S.I.A s.r.l.) per l'effettuazione del servizio di gestione della tassa rifiuti – TARI (art. 1 commi dal 639 a 705 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, s.m.i.) - Esame ed approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 06/04/2017 ad oggetto: "Approvazione bozza di convenzione con il Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA) per l'attivazione di un sistema di tariffazione puntuale";

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 23 del 09 marzo 2018 con la quale si provvedeva ad adottare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui rifiuti (TARI) nella forma "puntuale";

RICHIAMATA la modifica al Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Tassa sui Rifiuti (TARI) nella forma "puntuale" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 07/03/2019;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti nella forma puntuale (TARIP), predisposto dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (CISA) di Ciriè, in collaborazione con il competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere all'approvazione del nuovo Regolamento composto da n. 30 articoli per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nella forma "puntuale" per adeguarlo alle novità normative di cui sopra;

DATO ATTO che il sopracitato Regolamento entra in vigore a norma di Legge e sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2021;

UDITA la relazione dell'Assessore Ghibaudo Enrico Michele;

IL CONSIGLIERE Turinetti chiede come mai non sia stato sottoposto all'esame della Commissione Regolamenti.

L' ASSESSORE Ghibauda, di concerto con il Sindaco rispondono che trattasi di un regolamento già esistente nella pletora dei regolamenti comunali e la bozza regolamentare è arrivata direttamente dal CISA, come semplice aggiornamento alla parte normativa;

RICHIAMATO:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che costituisce parte integrante della presente Deliberazione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o, del D.L. 174/2012;

DATO ATTO che per la presente deliberazione è stato rilasciato il parere di regolarità contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal titolare della posizione organizzativa dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, allegato all'atto originale;

Con votazione resa in forma palese e per appello nominale, con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 11

ASTENUTI N. ==

VOTANTI N. 11

VOTI FAVOREVOLI 11

CONTRARI ==

D E L I B E R A

- 1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) DI APPROVARE il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nella forma "puntuale", composto da n. 30 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) DI DARE ATTO che il Regolamento in oggetto, sarà applicato con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
- 4) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare della posizione organizzativa dell'Area Economico - Finanziaria, demandandogli tutti gli adempimenti ad essa inerenti e derivanti.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
Firmato Digitalmente
FARIELLO Maurizio

Il Consigliere Anziano
Firmato Digitalmente
NEPOTE FUS Lorella Vittoria Rita

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
LAPAGLIA Dott.ssa M. Margherita
